

PREMESSA

Sulla base dell'art. 55 septies del D.lgs. 165/2001 la presente circolare, applicabile a tutto il personale del comparto Autonomie Locali (compresi Dirigenti, Direttori, Vigili del Fuoco, Forestali e Giornalisti), al personale del comparto Ricerca, al personale docente della Fondazione E. Mach (fatta salve le specifiche disposizioni contrattuali), ivi compreso il personale comandato presso altri Enti, ricordati i principali obblighi in caso di malattia, espone le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi medesimi.

PARTE I

PRINCIPALI OBBLIGHI IN CASO DI MALATTIA

Si richiamano di seguito i principali obblighi per il lavoratore previsti dalla scheda allegata alla circolare prot. n. 143490 di data 23 febbraio 2024 dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dall'ulteriore normativa attualmente in vigore¹.

1. COMUNICARE

- alla struttura di appartenenza l'assenza per malattia/ricovero ospedaliero, ovvero la sua eventuale prosecuzione tempestivamente e comunque entro le ore 9.00 o entro l'inizio del turno di lavoro, se anteriore a tale orario, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. Tale obbligo riguarda anche il personale privo di fasce di presenza obbligatoria;
- al Servizio per il Personale - Ufficio Gestione giuridica del personale/Settore malattia - l'eventuale cambio temporaneo di reperibilità rispetto alla dimora (o abitazione) abituale: si precisa che per dimora in luogo diverso da quello abituale durante la malattia deve intendersi il luogo in cui il lavoratore trascorrerà l'intero periodo di malattia o quantomeno, in relazione alla durata, parte rilevante di essa; non sarà quindi possibile di norma il ripetuto mutamento del luogo di reperibilità sia, ovviamente, nell'arco della stessa giornata sia di più giornate. Ciò si pone, infatti, in contrasto con le previsioni contrattuali e con il normale obbligo del lavoratore di permanere in casa anche al di fuori delle fasce di reperibilità, al fine di favorire il più sollecito recupero delle energie psicofisiche.

Si precisa inoltre che, per motivi analoghi, la dimora indicata per la reperibilità deve possedere caratteri idonei a consentire il recupero psicofisico del dipendente ammalato e al contempo lo svolgimento della visita medica fiscale domiciliare in condizioni idonee.

Si ricorda che in caso di prosecuzione di malattia unitamente al relativo certificato medico deve essere confermata l'eventuale variazione di domicilio già precedentemente comunicata; in caso contrario verrà assunto a riferimento l'indirizzo abituale.

Il dipendente assente per malattia è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (c.d. fasce fiscali), fatti salvi i casi previsti dalla citata circolare dell'Ufficio Gestione giuridica del personale;

- preventivamente, l'assenza al domicilio durante le fasce fiscali per visite mediche, prestazioni/terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti. La preventiva informazione, salvo obiettivo e giustificato impedimento, deve essere data al Servizio per il Personale entro le ore 9.00 e successivamente dovrà essere giustificata

¹ Comparto autonomie locali area non dirigenziale: art. 58 del CCPL 2016-2018 d.d. 1 ottobre 2018; tale norma si applica, per rinvio espresso contenuto nelle disposizioni particolari di riferimento, anche al personale non dirigenziale appartenente ai vigili del fuoco, forestali e giornalisti.

Comparto autonomie locali area direttori: art. 43 del Testo coordinato e modificativo CCPL 2002-2005 d.d. 25 gennaio 2007, come modificato dall'art. 6 Accordo quadriennio giuridico 2006/2009 biennio economico 2008-2009;

Comparto autonomie locali area dirigenti: art. 33 del CCPL 2002-2005 di data 27 dicembre 2005 come modificato dall'art. 4 dell'Accordo di modifica del CCPL d.d. 29 ottobre 2010 e dall'art. 10 del CCPL 2016-2018 di data 29 ottobre 2018; tale norma si applica anche al personale dirigente giornalista.

Comparto ricerca: art. 48 del Testo coordinato e modificativo CCPL 2002-2005 d.d. 15 novembre 2005;

Comparto scuola - limitatamente al personale docente della fondazione E. Mach: art. 58 CCPL 29 novembre 2004 come sostituito dall'art. 30 CCPL 15 ottobre 2007 e dall'art. 10 dell'accordo modificativo del CCPL del 13 maggio 2013 e modificato dall'art. 58 accordo 4 giugno 2018 compatibilmente con le disposizioni contrattuali vigenti.

attraverso l'inoltro di un certificato riportante il giorno e l'ora della prestazione medica con le modalità di invio previste per i certificati cartacei, come da indicazioni fornite dall'Ufficio Gestione giuridica del personale.

2. CERTIFICARE

la malattia per l'assenza che si protrae oltre i due giorni lavorativi. Vigè l'obbligo di redazione del certificato medico entro il terzo giorno dall'inizio dell'assenza; in caso di prosecuzione di un precedente periodo di malattia l'ulteriore certificato deve essere redatto entro il primo giorno lavorativo non giustificato.

I certificati di malattia sono predisposti ed inviati dai medici in via telematica con contestuale rilascio al dipendente del relativo numero di protocollo, che, rispetto al passato, non dovrà essere comunicato al Servizio per il personale, salvo per dipendenti neo assunti fino a due mesi dall'assunzione. In caso di impossibilità per il medico di redigere il certificato telematico entro il terzo giorno (es. visita presso il domicilio del lavoratore), il dipendente è tenuto a chiedere allo stesso una dichiarazione attestante la data della visita.

La certificazione cartacea in via generale rimane solo nel caso di impossibilità di inoltro da parte del medico del certificato telematico per malfunzionamento del sistema; in tal caso il certificato cartaceo deve essere redatto entro il terzo giorno e inoltrato all'Amministrazione entro la quinta giornata dall'inizio della malattia ovvero dalla sua prosecuzione, secondo le modalità indicate dalla sopra citata circolare.

PARTE II

CONSEGUENZE DELLA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN CASO DI MALATTIA

La violazione delle predette disposizioni comporta effetti sul piano economico, giuridico, previdenziale e disciplinare così come specificati nei successivi paragrafi.

I. EFFETTI SUL PIANO ECONOMICO, GIURIDICO E PREVIDENZIALE

Gli effetti sul piano economico, giuridico e previdenziale sono i seguenti.

Individuazione del trattamento soggetto a recupero:

- a) trattamento economico – stipendio, indennità integrativa, eventuali indennità a carattere continuativo, compenso incentivante, produttività, tredicesima mensilità, assegni familiari, laddove previsti, nonché ogni altro elemento rientrante nel trattamento economico accessorio. Gli assegni familiari non sono peraltro recuperati in relazione al periodo in cui è corrisposto il 50% del trattamento economico (11° giorno di malattia e successivi: v. sotto);
- b) trattamento giuridico e previdenziale – ferie, progressione giuridica, trattamento di previdenza e quiescenza.

A seconda dei casi verrà disposto:

- a) il recupero integrale del trattamento agli effetti giuridici, economici e previdenziali, secondo i casi per tutto o parte del periodo di malattia, qualificando a tali fini il periodo come assenza ingiustificata, qualora l'infrazione riguardi adempimenti che condizionano lo stesso sorgere del diritto al trattamento di malattia (tempestiva comunicazione dell'assenza per malattia; produzione del certificato; corretta indicazione del domicilio di reperibilità). A seconda poi che l'inadempimento perduri o meno per l'intero periodo di malattia, il recupero sarà correlativamente esteso all'intero periodo di malattia o solo a una parte del periodo medesimo;
- b) il recupero limitato ai soli effetti economici, secondo i casi per tutto o parte del periodo di malattia, nella misura del 100% del trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza (o di prosecuzione della malattia) e del 50% per gli eventuali ulteriori giorni di assenza, qualora, pur assolti gli adempimenti di cui sopra alla lett. a), il dipendente non osservi le fasce orarie di reperibilità.

Il recupero del 50% del trattamento economico relativo ai giorni di assenza successivi ai primi dieci resta subordinato alla mancata presentazione del dipendente alla visita ambulatoriale.

Si fornisce dunque opportunamente la principale casistica relativa al recupero del trattamento economico, con elencazione dunque non tassativa.

PERIODO INIZIALE DI MALATTIA

A. Recupero dell'intero periodo di malattia nei seguenti casi:

- 1a) inoltro o rilascio del certificato del medico curante o dello specialista dopo il termine della malattia (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici);
- 2a) quando il dipendente sia risultato sconosciuto all'indirizzo in possesso dell'Amministrazione o quando il medico fiscale non sia stato posto in grado per cause imputabili al dipendente, di individuare o raggiungere l'abitazione (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici);
- 3a) in caso di comunicazione alla struttura di appartenenza a rientro avvenuto, o nell'ultimo giorno di assenza ma oltre il termine orario stabilito, dell'assenza dovuta a malattia fino a due giorni (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici);
- 4a) irreperibilità in sede di visita di controllo domiciliare in coincidenza con l'ultimo e/o unico giorno di assenza (recupero limitato ai soli effetti economici);
- 5a) quando in sede di visita di controllo non vi sia il riconoscimento dell'esistenza della malattia (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici);
- 6a) quando sia mancata la visita di controllo sia al domicilio che in sede ambulatoriale e il relativo referto sia pervenuto all'Amministrazione a malattia conclusa (recupero limitato ai soli effetti economici).

B. Recupero di parte del periodo di malattia nei seguenti casi:

- 1b) in caso di irreperibilità in sede di visita domiciliare di controllo e successivo accertamento dell'esistenza della malattia in sede ambulatoriale: saranno recuperate le giornate intercorrenti tra il primo giorno di assenza e il giorno di effettuazione della visita ambulatoriale (escluso) nel limite massimo di 10 giorni (recupero limitato ai soli effetti economici);
- 2b) quando in caso di irreperibilità del dipendente presso il domicilio sia mancata anche la visita di controllo in sede ambulatoriale: saranno recuperate le giornate intercorrenti tra il primo giorno di assenza e il giorno (escluso) in cui l'Amministrazione viene a conoscenza attraverso il referto del medico fiscale, in costanza dell'assenza per malattia, della mancata presentazione del dipendente alla visita ambulatoriale (recupero limitato ai soli effetti economici);
- 3b) quando il certificato del medico curante o specialista sia stato redatto o inoltrato in ritardo e la malattia del dipendente prosegua oltre la data di redazione o di pervenimento del certificato stesso: saranno recuperate le giornate di ritardo intercorrenti tra il primo giorno di assenza e la data di redazione o di pervenimento del certificato (escluso) (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici);
- 4b) omessa o ritardata comunicazione alla struttura di appartenenza dell'assenza per malattia ancorché in presenza di certificato medico: vengono recuperati i giorni di ritardo, incluso quello di avvenuta ritardata comunicazione se tale comunicazione è posteriore al termine orario stabilito (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici).

PROSECUZIONE DI MALATTIA

Analogamente si provvederà al:

C. Recupero dell'intero periodo di prosecuzione della malattia nei seguenti casi:

- 1c) inoltro o rilascio del certificato del medico curante o specialista dopo il termine della prosecuzione (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici);
- 2c) quando il dipendente sia risultato sconosciuto all'indirizzo in possesso dell'Amministrazione o quando il medico fiscale non sia stato posto in grado di individuare o raggiungere l'abitazione (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici);
- 3c) in caso di irreperibilità in sede di visita di controllo domiciliare in coincidenza con l'ultimo giorno di prosecuzione della malattia (recupero limitato ai soli effetti economici);
- 4c) quando in sede di visita di controllo non vi sia il riconoscimento dell'esistenza della prosecuzione di malattia (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici);
- 5c) quando sia mancata la visita di controllo sia al domicilio che in sede ambulatoriale e il relativo referto sia pervenuto all'Amministrazione a prosecuzione di malattia conclusa (recupero limitato ai soli effetti economici).

D. Recupero di **parte** del periodo di prosecuzione della malattia nei seguenti casi:

- 1d) qualora si sia verificata l'irreperibilità in sede di visita domiciliare di controllo con il successivo accertamento della prosecuzione dello stato di malattia in sede ambulatoriale: saranno recuperate le giornate intercorrenti tra il primo giorno di prosecuzione ed il giorno di effettuazione della visita ambulatoriale (escluso) nel limite massimo di 10 giorni (recupero limitato ai soli effetti economici);
- 2d) qualora sia mancata la visita di controllo sia al domicilio che in sede ambulatoriale: saranno recuperate le giornate intercorrenti tra il primo giorno di prosecuzione ed il giorno (escluso) in cui l'Amministrazione viene a conoscenza, attraverso il referto del medico fiscale, in costanza dell'assenza per malattia, della mancata presentazione del dipendente alla visita ambulatoriale (recupero limitato ai soli effetti economici);
- 3d) quando il certificato di prosecuzione della malattia venga inoltrato o redatto in ritardo: saranno recuperate le giornate di ritardo intercorrenti tra il primo giorno di prosecuzione della malattia e la data di inoltro o redazione del certificato stesso (escluso) (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici);
- 4d) in caso di ritardata/omessa comunicazione alla struttura di appartenenza della prosecuzione della malattia ancorché in presenza di certificato medico: vengono recuperati i giorni di ritardo incluso quello di avvenuta ritardata comunicazione se tale comunicazione è posteriore al termine orario stabilito (recupero integrale agli effetti giuridici ed economici).

ULTERIORI RECUPERI

E. il mancato inoltro dei giustificativi di visita medica specialistica durante le fasce fiscali comporta il recupero degli emolumenti corrisposti per la giornata di effettuazione della visita (recupero limitato ai soli effetti economici)

II. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La procedura di accertamento della responsabilità disciplinare, ulteriore rispetto al recupero del trattamento economico, verrà disposta secondo le norme dei vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro. In particolare si attiverà il procedimento disciplinare, con contestazione di addebiti, al ricorrere di uno dei seguenti principali casi:

- 1. in caso di assenza del certificato a copertura del periodo di malattia (inizio o prosecuzione malattia) o, per la malattia fino a due giorni, se priva di certificazione, mancata comunicazione dell'assenza alla struttura di appartenenza;

2. qualora venga accertata l'insussistenza della malattia da parte dei competenti organismi sanitari di controllo;
3. quando sia stato accertato che la patologia, pur sussistente, non giustifica l'assenza dal servizio;
4. nel caso in cui l'amministrazione accerti lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;
5. in caso di mancata collaborazione del dipendente al normale svolgimento della visita fiscale segnalata dal medico incaricato;
6. in caso di pluralità di infrazioni nel biennio, valutata secondo criteri oggettivi e predeterminati, in ordine a: comunicazione dell'assenza, termini e modalità di inoltro o redazione del certificato medico, indicazione del domicilio di reperibilità, irreperibilità alla visita di controllo, assenza alla visita ambulatoriale secondo quanto specificato dal seguente paragrafo III;

Il procedimento per il recupero del trattamento economico sarà attivato secondo i criteri di cui al paragrafo I congiuntamente alla contestazione dell'infrazione. Nei casi di cui sopra al punto n. 6 il recupero del trattamento economico viene in ogni caso attivato sin dalla prima infrazione.

III. PUNTI DI TOLLERANZA

Ciascuna delle sopraindicate violazioni comporta, oltre al recupero emolumenti, il computo di punti di tolleranza, come specificato nella tabella sottoriportata, da attribuirsi previa specifica richiesta di giustificazioni al dipendente.

Si precisa che il procedimento disciplinare nei casi di cui al precitato punto 6. viene attivato per l'avvenuta infrazione che determini il raggiungimento o superamento di n. 6,50 punti di tolleranza nell'ultimo biennio.

L'infrazione di una sanzione disciplinare in materia di malattia nel precedente biennio comporterà in ogni caso l'avvio di procedimento disciplinare.

	INFRAZIONE	PUNTI DI TOLLERANZA
a)	Mancata comunicazione dell'assenza entro il termine della malattia e pervenimento del certificato medico a malattia conclusa	3,25
b)	Mancata o errata indicazione dell'indirizzo ai fini della reperibilità	2,50
c)	Irreperibilità in sede di visita di controllo domiciliare e successiva assenza alla visita ambulatoriale di controllo	2,50
d)	Irreperibilità in sede di visita di controllo domiciliare/mancato inoltro giustificativi visita medica specialistica in fascia fiscale	2,00
e)	Omessa comunicazione dell'assenza	1,25
f)	Comunicazione dell'assenza nel primo giorno di malattia ma oltre l'inizio del turno di lavoro	0,75
g)	Ulteriore ritardo nella comunicazione dell'assenza (da aggiungersi alla lettera f)	0,25
h)	Invio o consegna o rilascio del certificato dopo il termine della malattia	1,75
i)	Ritardato invio o redazione del certificato in costanza di malattia (per ogni giorno di ritardo con massimo punti 1,50)	0,50
l)	Inoltro di documentazione medica cartacea con utilizzo non autorizzato dei mezzi dell'Amministrazione (per esempio: posta interna, fax, uscieri, PiTre)	0,25

NOTE:

- 1) per ciascuna infrazione si procederà: entro trenta giorni dalla conoscenza dell'infrazione da parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e a cura dello stesso, alla previa contestazione ai fini delle giustificazioni, da rendersi nei quindici giorni successivi; in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, entro i trenta giorni successivi al loro pervenimento, si provvederà, con lettera del dirigente, alla comunicazione dell'esito del procedimento e dell'attribuzione degli eventuali punti di tolleranza;
- 2) per l'infrazione che, se accertata, determina il raggiungimento o il superamento di 6,50 punti di tolleranza si procederà con le forme del procedimento disciplinare;
- 3) la sanzione verrà stabilita così come previsto dai contratti collettivi per il caso di inosservanza delle disposizioni che regolano l'assenza per malattia;
- 4) il biennio di riferimento è retrocalcolato a partire dalla data della nota di contestazione dell'infrazione per la quale si procede, computando le infrazioni in esso comprese secondo la data della nota di relativo addebito dei punti di tolleranza.

IV. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di richiedere la certificazione della malattia fin dal primo giorno di assenza, per quanto concerne le modalità di redazione e relativo inoltro del certificato si rinvia alle disposizioni contenute nella scheda allegata alla circolare prot. n. 143490 di data 23 febbraio 2024 dell'Ufficio Gestione giuridica del personale.

Nei confronti del personale tenuto alla certificazione della malattia sin dal primo giorno si procederà disciplinarmente dalla prima infrazione anche nei casi contemplati al par. II, punto n. 6.

L'attuale disciplina sostituisce la precedente circolare prot. n. 3808-GEN/2005/S007 di data 24 maggio 2005.

Eventuali informazioni o chiarimenti relativi a detta circolare potranno essere richieste al Servizio per il Personale - Ufficio Ispettivo, ai seguenti numeri:

dott.ssa Cinzia Bruni, tel. 0461- 496259;

sig.ra Adriana Baroni, tel. 0461- 496247.

La presente circolare è spedita via *e-mail* a tutto il personale che ne è dotato ed agli enti strumentali presso cui sono messi a disposizione/comandati dipendenti provinciali.

Si invitano in ogni caso le segreterie a dare ampia diffusione alla presente circolare, portandola a conoscenza del personale privo di accesso telematico.

La presente circolare è disponibile al seguente *link*: <https://circolari.provincia.tn.it/>